

**Regolamento di disciplina dei procedimenti
di autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee, di rilascio delle licenze di
attingimento di acque superficiali e di
concessione di piccola derivazione di acqua
pubblica di competenza della Città
Metropolitana di Roma Capitale**

Aggiornato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 22 maggio 2023

Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale: n. 27 del 25 luglio 2011

TITOLO 1 PARTE GENERALE

Art. 1 – Competenza dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale

1. Ai sensi del Regio Decreto 11 Dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle Disposizioni sulle Acque e Impianti elettrici” e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento al decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, la Città Metropolitana di Roma Capitale intende disciplinare con il presente Regolamento le seguenti competenze ad essa delegate dalla Regione Lazio con Legge Regionale 53/1998, art. 9 c. 2:
 - a) Autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee;
 - b) Concessioni di piccola derivazione di acqua (superficiale, sotterranea, di sorgente) ad esclusione di quelle ad uso domestico;
 - c) Licenze di attingimento di acque superficiali.
2. Ai fini del precedente comma 1, lettera b), sono considerate piccole derivazioni quelle che non eccedono i limiti stabiliti dall'art. 6, comma 2, del R.D. 1775/1933.
3. Ai fini del comma 1 lettera b) il prelievo e l'utilizzo di acque per uso domestico, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 1775/1933, non necessitano di autorizzazione o concessione.

Art. 2 – Soggetti richiedenti

1. Possono presentare istanza finalizzata ad ottenere gli atti di cui alle lettere a), b), c), del presente articolo, tutti coloro – persone fisiche, anche in forma associata, o persone giuridiche, sia di diritto pubblico che di diritto privato – che abbiano necessità di ricercare e/o derivare acqua pubblica, ad esclusione dei casi di cui all'art.1 comma 3 del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui una pluralità di soggetti intenda ricercare acqua mediante la perforazione di un unico pozzo e/o utilizzare l'acqua di una stessa opera di presa, è possibile presentare un'unica domanda. In tal caso i richiedenti concludono appositi accordi nei quali devono essere chiaramente individuati i quantitativi e i volumi annui prelevati da ciascun utente. Deve altresì essere individuato un rappresentante per i rapporti con la Città Metropolitana di Roma Capitale.
3. E' facoltà della Città Metropolitana di Roma Capitale ammettere in un'unica istanza di concessione più derivazioni, purché l'acqua che si intende derivare provenga da uno stesso corpo idrico e le captazioni siano ubicate in un'unica proprietà e all'interno di particelle catastali adiacenti. Non è tuttavia consentita la presentazione di un'unica istanza di concessione per un numero di derivazioni superiori a cinque.

Art. 3 – Avvio del procedimento e termine di conclusione del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, viene comunicato l'avvio del procedimento ai soggetti interessati.
2. I termini di conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee e di licenze di attingimento è di giorni 90; il termine di conclusione del procedimento di rilascio delle concessioni di piccola derivazione è di giorni 180.

Art. 4 – Conclusione del procedimento e provvedimento finale

1. All'interessato viene data comunicazione della conclusione del procedimento amministrativo.
2. Il provvedimento autorizzativo verrà inviato via pec al richiedente.
3. In caso di conclusione negativa del procedimento, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sono preliminarmente comunicati al richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., concedendo un termine all'interessato per presentare osservazioni e memorie, delle quali si terrà conto nella redazione del provvedimento dirigenziale di diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento dirigenziale di diniego verrà inviato all'interessato.

Art. 5 – Validità dei provvedimenti

1. L'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ha validità di 12 mesi e può essere prorogata una sola volta per un periodo di sei mesi, in caso di valide e documentate motivazioni e previa dichiarazione che nulla è cambiato rispetto all'autorizzazione rilasciata. La proroga deve essere richiesta, con istanza corredata da dichiarazione sostitutiva di marca da bollo, entro la scadenza del provvedimento iniziale di autorizzazione.
2. La concessione alla derivazione di acqua pubblica non può eccedere anni 30. In caso di concessione per uso cantiere, la durata è commisurata al periodo di attività del cantiere. L'eventuale rinnovo deve essere richiesto secondo le modalità previste dall'art. 12 del regolamento.
3. La licenza di attingimento ha validità annuale a far data dal rilascio del provvedimento e può essere rinnovata per non più di cinque volte. L'eventuale rinnovo deve essere richiesto secondo le modalità previste dall'art. 21 del Regolamento.

Art. 6 – Procedimento di revoca

1. In caso di revoca, si procede ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, indicando i motivi che comportano la revoca ai sensi dei successivi artt. 9,15,22 dando un termine di 10 giorni per presentare per iscritto osservazioni e nuova documentazione, di cui viene tenuto conto nell'adozione del provvedimento finale. Il loro eventuale mancato accoglimento viene motivato nell'atto di revoca, che viene trasmesso all'interessato.

TITOLO II

Procedimento per l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee

Art. 7 – Modalità di presentazione delle istanze

1. La domanda per il rilascio di autorizzazione o proroga ad effettuare ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 e successive modifiche e integrazioni, corredata da dichiarazione sostitutiva di marca da bollo, deve essere redatta in conformità alla modulistica approvata dall'Ufficio. L'istanza deve essere sottoscritta con certificato di firma digitale in corso di validità e presentata via pec all'ufficio competente o, nel momento in cui sarà attivato, tramite sportello telematico. I modelli necessari alla presentazione della domanda di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono disponibili al pubblico sul sito internet della Città Metropolitana di Roma Capitale E' inoltre predisposto per il pubblico un foglio informativo, al fine di agevolare la comprensione delle modalità richieste per

- presentazione della domanda di autorizzazione.
2. Ai sensi del “Regolamento spese di istruttoria procedimenti autorizzativi in materia di tutela ambientale”, adottato con DCP n. 38 del 13/09/2010, sono dovute le spese di istruttoria a carico del richiedente, secondo la quantificazione che fu stabilita dalla Giunta Provinciale con proprio atto e da eventuali modifiche apportate successivamente da parte degli organi competenti, inoltre le stesse devono essere versate tramite sistema pubblico dei pagamenti elettronici denominato Pago Pa ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 82/2005 s.m.i.
 3. L'istanza incompleta e/o la mancata presentazione, contestualmente alla domanda, della ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria di cui al comma 2, determinano l'irricevibilità della domanda stessa. Dell'irricevibilità viene data comunicazione all'interessato.
 4. All'istanza di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di improcedibilità:
 - a) relazione idrogeologica sottoscritta digitalmente da un geologo abilitato iscritto all'ordine professionale, redatta secondo le indicazioni e le modalità riportate nel foglio informativo di cui al precedente comma 1;
 - b) carta Tecnica Regionale 1:10000 o 1:5000 con l'indicazione dell'area interessata dalla ricerca di acqua;
 - c) stralcio catastale con l'indicazione del luogo dove dovrà essere effettuata la perforazione;
 - d) atto comprovante il titolo ad utilizzare il terreno comprensivo dei dati catastali oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale dovranno essere indicati gli estremi dell'atto di proprietà, ovvero contratto di affitto o altro titolo idoneo a legittimare la presentazione dell'istanza alla ricerca, da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno se diverso dal richiedente e fotocopia di documento di riconoscimento del proprietario.
 5. La documentazione indicata al precedente comma, qualora non allegata all'istanza di autorizzazione, dovrà comunque essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 1, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione o dall'invio della domanda di autorizzazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata improcedibile e archiviata, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
 6. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di richiedere ogni altro documento ritenga necessario ai fini istruttori, in presenza di particolari motivate circostanze che impongano una più approfondita e ponderata valutazione dell'interesse pubblico.
 7. Il richiedente, preventivamente all'inizio delle operazioni di ricerca, dovrà dotarsi di ogni altro eventuale nulla osta o autorizzazione necessari allo svolgimento dell'attività previsto da altre vigenti leggi da richiedere ad Enti diversi.
 8. Nel caso in cui la richiesta di ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/33 ricada all'interno delle zone inserite nella Rete di Natura 2000 (Z.P.S - S.I.C), ai sensi dell'art. 5 del DPR n 357/97, va preventivamente conseguita la Valutazione di Incidenza (VIncA) da parte dell'Ente competente in materia.
 9. A seguito di archiviazione, il soggetto interessato può riproporre nuova istanza all'ufficio, secondo le modalità di presentazione previste.

Art. 8 – Istruttoria delle istanze

1. In presenza di istanza conforme a quanto previsto nel precedente articolo e completa della documentazione richiesta, si procede ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. a:
 - a) Inviare la domanda di autorizzazione alla Regione Lazio per il parere minerario di competenza;

- b) Inviare agli interessati della comunicazione con la data del sopralluogo;
 - c) Pubblicare, secondo la normativa vigente, dell'avviso di sopralluogo.
2. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di domanda di autorizzazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni in forma scritta alla Città Metropolitana di Roma Capitale.
 3. L'ufficio valuta le eventuali opposizioni pervenute nei termini suddetti, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.
 4. Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.
 5. Dopo il sopralluogo e il parere favorevole di cui al comma 1 lettera a) viene rilasciato l'atto di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee.
 6. Nel caso in cui si sia reso necessario effettuare più scavi per la ricerca di acqua, è fatto obbligo di chiudere le perforazioni non utilizzate, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e/o da quanto stabilito dall'ufficio.
 7. Tutti i pozzi e le derivazioni di acqua, inclusi quelli ad uso domestico, devono essere denunciati dall'utilizzatore o possessore o proprietario all'ufficio, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Decreto legislativo 12/07/1933, n. 275 e s.m.i.
 8. A seguito della denuncia, qualora il proprietario o possessore intenda utilizzare l'acqua proveniente dalla perforazione per uso diverso dal domestico, deve presentare all'ufficio competente istanza di concessione, secondo le modalità stabilite al Titolo II del presente regolamento.

Art. 9 Cause di revoca

1. Il provvedimento di autorizzazione può essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto, o negli altri casi previsti dall'art.101 del R.D. 1775/1933.
Si applica la procedura di cui all'art. 6 del presente regolamento.

TITOLO III PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

Art. 10 – Modalità di presentazione delle istanze

1. La domanda di nuova concessione per piccole derivazioni idriche, ai sensi dell'art. 7 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, sottoscritta con certificato digitale in corso di validità e corredata da dichiarazione sostitutiva di marca da bollo, deve essere redatta in conformità alla modulistica approvata dall'Ufficio. L'istanza di Concessione deve essere presentata all'ufficio competente tramite pec o, nel momento in cui sarà attivato, tramite sportello telematico.
I moduli necessari alla presentazione della domanda di concessione sono disponibili al pubblico sul sito internet Città Metropolitana di Roma Capitale. E' inoltre predisposto per il pubblico un foglio informativo, al fine di agevolare la comprensione delle modalità richieste per la presentazione della domanda.
2. Ai sensi del "Regolamento spese di istruttoria procedimenti autorizzativi in materia di tutela ambientale", adottato con DCP n. 38 del 13/09/2010 e ss.mm.ii., sono dovute le spese di istruttoria a carico del richiedente, secondo la quantificazione stabilita dalla Giunta Provinciale con proprio atto e da eventuali modifiche apportate successivamente da parte

- degli organi competenti, inoltre le stesse devono essere versate tramite sistema pubblico dei pagamenti elettronici denominato Pago Pa ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 s.m.i..
3. Alla domanda di nuova concessione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Relazione idrogeologica e tecnica firmata digitalmente da tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale, redatta secondo le indicazioni e le modalità riportate nel modello di richiesta di autorizzazione;
 - b) Scheda tecnica riassuntiva sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale della Società e dal tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale;
 - c) Disegni delle opere di presa e di distribuzione dell'acqua, rappresentati in scala in rapporto non minore di 1:2000;
 - d) Carta Tecnica Regionale 1:10.000 in triplice copia con l'indicazione precisa dell'ubicazione dell'opera di presa;
 - e) Stralcio catastale con l'esatta ubicazione dell'opera di presa e, in caso di uso irriguo e/o innaffiamento (agricolo), l'indicazione dell'area complessiva da irrigare;
 - f) Sezione schematica del pozzo e stratigrafia del terreno nel caso di derivazione di acque sotterranee;
 - g) Per le sole derivazioni di acqua superficiale: relazione inerente al minimo deflusso vitale del corpo idrico, secondo il sistema di calcolo approvato dall'Autorità di Bacino competente.
 - h) Quietanza comprovante il pagamento delle spese di istruttoria.
 4. La domanda incompleta, ovvero la mancata presentazione della documentazione indicata al comma 3 costituiscono motivi di irricevibilità della domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua ai sensi dell'art. 10 del R.D. 1285/1920 e del presente Regolamento. Della irricevibilità viene data comunicazione motivata all'interessato.
 5. Nel caso in cui l'autorizzazione ad effettuare ricerche di acque sotterranee sia stata rilasciata da altro Ente o il pozzo sia stato denunciato in sanatoria ad altro Ente, devono essere allegati alla richiesta di concessione di derivazione anche i seguenti documenti:
 - a) atto comprovante il titolo ad utilizzare il terreno comprensivo dei dati catastali oppure dichiarazione di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel quale devono essere indicati gli estremi dell'atto di proprietà, ovvero del contratto di affitto o altro titolo idoneo a legittimare la presentazione dell'istanza, da presentarsi unitamente ad un assenso del proprietario se diverso dal richiedente o fotocopia di documento di riconoscimento del proprietario stesso;
 - b) autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee rilasciata da altro Ente o denuncia pozzo in sanatoria ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12/07/1993 n. 275 presentata ad altro Ente.

Art. 11 – Istruttoria delle istanze

1. L'avviso della domanda di concessione viene pubblicato nel sito web della Città Metropolitana di Roma Capitale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nell'avviso sarà data notizia del giorno e dell'ora previsti per la visita dei luoghi nonché indicazione che la domanda, unitamente agli allegati tecnici, è disponibile per la visione presso l'ufficio.
2. Le domande presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra, che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda oggetto di pubblicazione sono accettate, dichiarate concorrenti con questa ed ammesse ad un'unica istruttoria. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del R.D. 1775/1933, nonché i criteri di preferenza emanati con successivo atto dell'ufficio. Di tutte le domande concorrenti accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti della normativa in vigore.
3. Trascorsi i termini di cui al precedente comma, entro i successivi 15 giorni, chiunque abbia

- interesse può presentare osservazioni e opposizioni scritte all'ufficio.
4. L'ufficio valuta le eventuali opposizioni pervenute nei termini suddetti dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.
 5. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, le domande di concessione accettate sono valutate dal punto di vista della conformità alla Direttiva Derivazioni Attuazione del comma 2 dell'art. 95 del D.Lgs. 152/06, ovvero trasmesse all'autorità di Bacino per il parere obbligatorio e vincolante sulla compatibilità del prelievo con il Piano di Tutela per il controllo del bilancio idrico o idrogeologico. Trascorso il termine previsto dalla normativa, senza che il parere sia stato rilasciato, si procede a richiedere la nomina di commissario ad acta, secondo le modalità previste dall'art. 7 del R.D. 1775/1933, come modificato dal D.Lgs. 152/2006.
 6. All'Autorità di Bacino viene richiesto parere per le Concessioni ad uso Umano ed Antincendio da rilasciare nelle Aree definite Critiche dal Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo fino Foce "P.S.5 dell'A.d.B. Appennino Centrale".
 7. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, in caso di richiesta di concessione di derivazione per uso irriguo, si procede ad inviare al competente Consorzio di Bonifica la richiesta di comunicare entro 30 giorni se la domanda di acqua possa o meno essere soddisfatta attraverso le strutture consortili operanti sul territorio.
 8. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, in caso di richiesta di concessione di derivazione per uso consumo umano, l'ufficio provvede a informare la A.S.L. territorialmente competente ed il Gestore del SII.
 9. La domanda di concessione di derivazione di acqua per uso consumo umano non può essere accolta qualora vi sia la possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico attraverso le reti idriche pubbliche e gli acquedotti.
 10. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, in caso di richiesta di concessione di derivazione all'interno di un'area protetta, l'Ufficio chiede parere al competente organo di gestione dell'area.
 11. Dell'esito del sopralluogo viene redatto verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.
 12. Al richiedente viene data comunicazione di conclusione del procedimento e contestualmente inviato modello di Disciplinare che prevede le condizioni che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario; tale modello potrà essere firmato digitalmente dal richiedente o, in caso di non possesso della firma digitale, potrà essere sottoscritto da persona munita di procura alla firma digitale, o ancora di persona presso gli Uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale nella data ed orario che sarà concordato. Il richiedente deve presentare le quietanze di versamento della cauzione e di un quarantesimo del canone concessorio determinato secondo la normativa regionale vigente, come previsto dalla DGR 1118/2001. Deve altresì presentare la certificazione del pagamento degli oneri relativi all'ex Contributo Idrografico.
 13. Il disciplinare è soggetto a registrazione a carico del richiedente con le modalità previste dal D.P.R. 131/1986 per questa tipologia di atti.
 14. Dopo l'acquisizione da parte dell'Ufficio del disciplinare sottoscritto, verrà redatto l'atto di concessione, di cui il disciplinare sarà parte integrante, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Per la notifica del provvedimento di concessione si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento.
 15. Ai sensi della normativa regionale vigente la concessione di piccola derivazione di acque prevede il pagamento di un canone concessorio da versare alla Regione Lazio. La quantificazione e la comunicazione al concessionario dell'ammontare del canone così come le successive verifiche sulla corresponsione del canone medesimo e le eventuali controversie

che ne dovessero derivare, nonché quant'altro connesso al canone o derivante dallo stesso, sono di competenza regionale.

Art. 12 – Modalità di presentazione delle istanze di rinnovo delle concessioni

1. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 2 anni prima della scadenza della concessione in essere ed è soggetta al medesimo procedimento previsto per il rilascio di nuova concessione. Nel caso in cui la concessione da rinnovare sia stata rilasciata da altro Ente, alla domanda di rinnovo deve essere allegata anche alla copia dell'atto di concessione, completo di disciplinare, rilasciato da altro Ente.
2. Qualora la domanda sia stata presentata nei termini indicati nel precedente comma, la concessione precedentemente rilasciata è fatta valere fino al rilascio del nuovo provvedimento concessorio, ferme restando le prescrizioni e gli obblighi in esso contenuti.
3. La concessione che giunga a scadenza senza che il concessionario abbia presentato domanda di rinnovo entro i termini previsti si estingue.
4. In nessun caso può essere prevista la proroga della scadenza della concessione.

Art. 13 – Modifiche e rinuncia alla concessione

1. Qualsiasi modifica sostanziale intervenuta nel corso di validità della concessione comporta la riproposizione della domanda per nuova concessione e l'avvio di un nuovo procedimento. Per modifica sostanziale si intende qualsiasi modifica alla profondità dell'opera di presa, all'uso e/o alla quantità di acqua derivata. E' fatto comunque obbligo di comunicare per iscritto all'ufficio le variazioni non sostanziali alla concessione rilasciata.
2. E' vietato apportare qualsiasi modifica alla derivazione concessa senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio.
3. Il titolare può rinunciare alla concessione già rilasciata a favore di un altro soggetto. Il subentrante nella titolarità dell'atto deve presentare apposita domanda corredata da dichiarazione sostitutiva di marca da bollo e redatta sul modello approvato, reperibile presso l'ufficio o mediante il sito web della Città Metropolitana di Roma Capitale, allegando una dichiarazione di assenso sottoscritta dal titolare.

Art. 14 – Cause di diniego

1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
 - a) Parere non favorevole rilasciato dall'autorità di Bacino di cui al precedente art. 11 comma 5,
 - b) Inottemperanza alle prescrizioni tecniche indicate nell'atto di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
 - c) Presenza di reti idriche ed acquedotti mediante cui soddisfare la domanda di acqua ovvero possibilità di utilizzare le strutture consortili per le necessità idriche richieste;
 - d) Motivate ragioni ed esigenze di interesse pubblico;
 - e) Eventuali domande concorrenti, sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 9 del R.D. 1775/1933.

Art. 15 – Cause di revoca

1. Il provvedimento di concessione può essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto

o in caso di rinuncia dell'interessato. Si applica la procedura di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 16 - Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta all'ufficio, corredata da progetto di ripristino dello stato dei luoghi, redatto secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dall'ufficio e deve contenere le seguenti informazioni minime:
 - a) Atti identificativi del titolare;
 - b) Elementi utili ad individuare la concessione;
 - c) Motivazioni che inducono alla rinuncia.

Art. 17 – Pagamento del canone in caso di cessazione

1. In ogni caso di cessazione della concessione, l'obbligo del pagamento del canone concessorio cessa al termine dell'annualità in corso alla data di pronuncia di estinzione, revoca o ricezione della comunicazione di rinuncia.

Art. 18 – Scadenza degli atti ricognitivi ai sensi della Legge Regionale 30 /2000.

1. Due anni prima della scadenza degli atti ricognitivi rilasciati ai sensi della Legge Regionale 30 /2000, deve essere presentata Istanza di Rinnovo ai sensi dell'art 7 del R.D. 1775/33 e degli art 10 e 12 del presente Regolamento.

TITOLO IV LICENZE DI ATTINGIMENTO DI ACQUE SUPERFICIALI

Art. 19 – Modalità di presentazione delle istanze

1. La domanda per licenza di attingimento di acque ai sensi dell'art. 56 del R.D. 1775/1933 e successive modifiche e integrazioni, sottoscritta con certificato digitale in corso di validità e corredata da dichiarazione sostitutiva di marca da bollo, deve essere redatta in conformità alla modulistica approvata. L'istanza di licenza deve essere presentata all'ufficio competente tramite pec o, quando sarà attivo, tramite Sportello telematico. I modelli necessari alla presentazione della domanda di licenza di attingimento di acque superficiali sono disponibili al pubblico sul sito internet della Città Metropolitana di Roma Capitale. È inoltre predisposto per il pubblico un foglio informativo, al fine di agevolare la comprensione delle modalità richieste per la presentazione della domanda di autorizzazione.
2. Ai sensi del “Regolamento spese di istruttoria procedimenti autorizzativi in materia di tutela ambiente”, adottato con DCP n. 38 del 13/09/2010, sono dovute le spese di istruttoria a carico del richiedente, secondo la quantificazione stabilita dalla Giunta Provinciale con proprio atto e da eventuali modifiche apportate successivamente da parte degli organi competenti, inoltre le stesse devono essere versate tramite sistema pubblico dei pagamenti elettronici denominato Pago Pa ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 s.m.i..
3. La domanda incompleta e/o la mancata presentazione, contestualmente alla domanda, della ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria di cui al comma 2, determinano l'irricevibilità della domanda stessa. Dell'irricevibilità viene data comunicazione all'interessato.
4. Possono presentare domanda coloro i quali abbiano titolo ad utilizzare il terreno su cui deve essere ubicato l'attingimento.
5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Atto comprovante il titolo ad utilizzare il terreno comprensivo dei dati catastali

oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale dovranno essere indicati gli estremi dell'atto di proprietà, ovvero contratto di affitto o altro titolo idoneo a legittimare la presentazione dell'istanza alla ricerca, da presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno se diverso dal richiedente e fotocopia di documento di riconoscimento del proprietario.

- b) Planimetria catastale e corografia con evidenziato il punto di presa;
 - c) Relazione, sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato all'esercizio della professione, che descriva le opere e nella quale si evidenzia che l'attingimento non altera il regolare regime idrologico né lo stato ecologico del corpo idrico superficiale;
 - d) Scheda tecnica sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato all'esercizio della professione;
 - e) Documentazione fotografica del corpo idrico superficiale nel punto interessato dal prelievo;
 - f) Relazione inerente il minimo deflusso vitale del corpo idrico, secondo il sistema di calcolo approvato dall'autorità di Bacino competente.
- 6 La documentazione di cui al precedente comma, qualora non allegata alla domanda di licenza di attingimento, dovrà comunque essere presentata secondo le modalità di cui al precedente comma 1, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione o dall'invio della domanda. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata improcedibile e archiviata, dandone contestuale comunicazione al richiedente.
- 7 A seguito di archiviazione, il soggetto interessato può riproporre nuova istanza all'ufficio secondo le modalità previste al comma 1 di questo articolo.

Art. 20 – Istruttoria delle istanze

1. La licenza di attingimento è rilasciata per attingere acqua da corpi idrici superficiali per mezzo di pompe o opere mobili o semifisse per una portata non superiore ai 100 litri al secondo.
2. La licenza di attingimento è rilasciata a condizione che non vengano compromesse le condizioni del corpo idrico interessato né gli argini con susseguente pericolo per le utenze preesistenti. Inoltre, la licenza di attingimento è rilasciata a condizione che sia salvaguardato il minimo deflusso costante del corpo idrico, indicato nella relazione tecnica a corredo della domanda.
3. Durante l'istruttoria, data la rilevanza dell'interesse pubblico da tutelare, viene valutata l'opportunità di effettuare un sopralluogo conoscitivo.
4. In caso di istanza di licenza per uso irriguo, si procede ad inviare al competente Consorzio di Bonifica la richiesta di comunicare entro 30 giorni, se la domanda possa essere o meno soddisfatta attraverso le strutture consortili presenti sul territorio. Qualora il termine decorra inutilmente, si considera non possibile soddisfare la richiesta di acqua da parte delle strutture consortili operanti sul territorio.
5. Le licenze di attingimento sono rilasciate con riferimento al terreno da irrigare, intendendosi pertanto ai sensi dell'art. 56 comma 3 del R.D. n. 1775/1933, che le licenze non possono essere rinnovate per più di cinque volte per irrigare la medesima superficie irrigua, come catastalmente individuata.
6. In caso di richiesta di licenza di attingimento per uso potabile e/o irriguo (agricolo) e/o zootecnico, l'ufficio provvede ad informare la ASL territorialmente competente.
7. Ai sensi della normativa regionale vigente, la licenza di attingimento prevede il pagamento di un canone concessorio da versare alla Regione Lazio. La quantificazione e la comunicazione al concessionario dell'ammontare del canone così come le successive verifiche sulla corresponsione del canone medesimo e le eventuali controversie che ne

dovessero derivare, nonché quant'altro connesso al canone o derivante dallo stesso, sono di competenza regionale.

Art. 21 – Modalità di presentazione delle istanze di rinnovo della licenza.

1. In caso di richiesta di rinnovo, senza che la presa abbia subito modifiche, occorre presentare domanda secondo la procedura indicata all'art. 19 comma 1 di questo regolamento e allegare alla domanda dichiarazione che non si sono verificate modifiche rispetto alla licenza già concessa, secondo il modello approvato.
2. In caso di rinnovo della licenza, nel caso in cui la presa abbia subito modifiche, unitamente alla domanda - redatta secondo le disposizioni di cui all'art. 19 comma 1 del presente regolamento – occorre presentare la documentazione prevista alle lettere d), e), f) dell'art. 1 comma 5, nonché una relazione sulle modifiche apportate alle opere di attingimento o all'uso o al quantitativo dell'acqua rispetto alla licenza da rinnovare, datata e sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

Art. 22- Cause di revoca

1. La licenza può essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto. Si applica la procedura di cui all'art. 6 del presente regolamento.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Giurisdizione

1. Ai sensi del Regio Decreto 11 Dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, l'interessato può proporre ricorso avverso le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione o di concessione o di licenza di attingimento ovvero avverso il provvedimento di revoca dell'atto autorizzazione o di concessione o di licenza di attingimento o di diniego degli stessi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche istituito presso la Corte di Appello di Roma per la circoscrizione delle Corti di Appello di Ancona, L'Aquila, Perugia e Roma o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento del provvedimento, ovvero, nelle materie di propria competenza, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Art. 24 –Sanzioni

1. Le dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità sono punite ai sensi del codice penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
2. La violazione della normativa in materia di acque, quali, tra l'altro, la realizzazione di opere di emungimento ad esclusione di quelle ad uso domestico, la ricerca, la derivazione e l'attingimento di acqua senza autorizzazione, concessione o licenza o la difformità rispetto alle prescrizioni stabilite nell'atto o la mancata denuncia del pozzo, comportano l'applicazione delle sanzioni previste da R.D. 1775/1933 e dal D.Lgs 152/2006.

Art. 25 – Normativa di rinvio

1. Si applicano ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento le norme sulla certificazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000.
2. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di acque, di procedimento amministrativo, di documentazione amministrativa e di trattamento dei dati personali.

Art. 26 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio Informatico.
2. Restano valide le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, salva la necessità di dover provvedere a richiedere integrazioni documentali o adeguamento alle prescrizioni, secondo il procedimento di cui al presente Regolamento.
3. E' abrogata ogni altra disposizione di questo Ente che sia in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento.